

VOLUNTARY DISCLOSURE, LE RISPOSTE DEGLI ESPERTI

Autoriciclaggio ai raggi X

Quali sono le principali caratteristiche del nuovo reato di autoriciclaggio?

L.C.

Risponde Stefano Loconte

Il nuovo reato di autoriciclaggio, (art. 648-ter1 c.p.) rende penalmente rilevante la condotta di chi ha commesso, o concorso a commettere, un delitto non colposo, provvedendo, in un secondo momento, alla sostituzione, trasferimento, impiego in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative del denaro, dei beni o di altre utilità provenienti dalla commissione del delitto, al fine di ostacolare l'identificazione della provenienza illecita degli stessi (cosiddetto occultamento). La stessa norma, al suo interno, distingue e modula la gravità delle pene, a seconda che il cosiddetto reato presupposto sia punito in misura superiore o inferiore a 5 anni. Qualora a monte dell'autoriciclaggio vi sia un reato di ambiente mafioso sarà applicata, in ogni caso, la pena più grave. La stessa norma contiene al suo interno: un'ipotesi di non punibilità legata al cosiddetto autoconsumo, ossia l'utilizzo del denaro riciclato per mera utilizzazione personale, qualora non vi sia stato occultamento; una circostanza aggravante speciale qualora il reato in esame sia collegato con attività bancaria, finanziaria o professionale; uno sconto di pena fino alla metà per chi collabora attivamente per evitare «che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni». L'aspetto, tuttavia, più interessante è dato dalla previsione, all'interno della disciplina della disclosure, di una specifica clausola di non punibilità, per questo e per altri reati fiscali, prevista per i contribuenti che concludono con successo la procedura di collaborazione volontaria. Nelle intenzioni del legislatore, evidentemente, attribuire, da un lato, rilevanza penale alla condotta di cui sopra, considerato che chi commette reati fiscali

inevitabilmente poi cerca di occultare o reimpiangere il denaro oggetto di evasione e, dall'altro lato, garantire benefici penali per i soggetti più collaborativi, dovrà costituire, un importante incentivo alla regolarizzazione delle attività non dichiarate, con vantaggi per tutte le parti coinvolte nella procedura.

Una sola chiamata per i benefici

Che cosa succede se dopo aver proposto la domanda di collaborazione volontaria non definisco la procedura?

M.O.

Risponde Stefano Loconte

Aderendo alla voluntary disclosure, il contribuente può usufruire di una serie di benefici sia dal punto di vista delle sanzioni amministrative sia dal punto di vista penale. Qualora il contribuente non definisca non potrà usufruire dei vantaggi di tale procedura oltre al divieto di riproporre la domanda per potervi accedere nuovamente. La procedura non si perfeziona quando il soggetto autore delle violazioni, successivamente alla dichiarazione all'amministrazione di tutti i suoi patrimoni finanziari, non versi la somma definita nei termini o in caso di rateizzazione la rata. Dal mancato versamento ne consegue oltre l'impossibilità di riproporre la richiesta di collaborazione, l'emissione da parte dell'Agenzia di un nuovo atto di accertamento e/o di un nuovo atto di contestazione delle sanzioni oltre a un procedimento tributario/ penale.

Il mancato pagamento nei termini della procedura di collaborazione volontaria consente all'Ufficio, in deroga ai termini ordinari di decadenza, di emettere entro l'anno dalla notifica dell'invito a comparire, un nuovo atto di contestazione. Nell'ipotesi in cui il contribuente non concluda una definizione con il fisco e sia decorso il termine ultimo per l'accertamento, il termine per la notificazione dell'avviso di

accertamento e dell'atto di contestazione sono prorogati, per altri 90 giorni.

Tutele penali a maglie larghe

Aderendo alla voluntary sono tutelato dal punto di vista penale? Per quali reati?

A.R.


Risponde Stefano Loconte

Aderendo alla procedura di collaborazione volontaria il contribuente, che regolarizzerà i capitali potrà giovare di una serie di benefici. L'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione definendo la procedura con il fisco, oltre a valersi di sanzioni amministrative ridotte, sarà tutelato dal punto di vista penale per i reati riferibili ai patrimoni non dichiarati. A seguito della disclosure, il contribuente usufruirà dell'esclusione delle sanzioni penali, per i reati tributari quali la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, la dichiarazione infedele, l'omessa dichiarazione, l'omesso versamento di ritenute certificate e l'omesso versamento Iva, con pene previste da 1 a un massimo di 6 anni di reclusione. Inoltre, per i delitti di riciclaggio e l'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e per il nuovo reato di autoriciclaggio è esclusa la punibilità. Entro 30 giorni dal pagamento delle somme definite, l'amministrazione comunica all'autorità giudiziaria competente la definizione della procedura, per l'utilizzo delle informazioni ai fini della non punibilità prevista per i reati tributari e di autoriciclaggio. I benefici si applicano solo alle condotte riferite agli imponibili delle attività oggetto della collaborazione volontaria.

I LETTORI POSSONO INVIARE
I LORO QUESTI A: VOLUNTARY.ITALIAOGGI@CLASS.IT

Sponsorizzato da UBS Italia
www.ubs.com/voluntary

Voluntary Disclosure



IN EDICOLA

Disponibile anche on line sul sito
www.classabbonamenti.com

ItaliaOggi



Voluntary Disclosure

Martedì 13 gennaio 2015, ore 9.30 - 13.00

In diretta su



Canale 507 di Sky

In streaming su

www.italiaoggi.itwww.ubs.com/voluntarywww.milanofinanza.it

E in collegamento con le sedi dei dottori commercialisti e degli avvocati.
La partecipazione all'evento è valida ai fini della formazione professionale continua.

PROGRAMMA

Introduce e modera:

Marino Longoni
Condirettore ItaliaOggi

Intervista a:

Luigi Casero
Viceministro dell'Economia e delle Finanze
Gerardo Longobardi
Presidente CNDCEC

Esperti

Antonio Martino
Responsabile UCIFI
Vincenzo Josè Cavallaro
Studio Cordeiro Guerra
Francesco Squeo
Studio Belluzzo&Partners
Raul Angelo Papotti
Studio Chiomenti
Marco Tullio Valiante
UBS Fiduciaria

Temi

- Chi può sanare? E cosa?
- I costi della Voluntary Disclosure
- La procedura di regolarizzazione
- Le conseguenze dell'adesione
- Il nuovo ravvedimento operoso
- I rischi della non adesione
- Il ruolo dell'intermediario finanziario

MF
SERVIZI
EDITORIALI

Ordini professionali,
Enti e Associazioni possono
richiedere gratuitamente
il collegamento presso la propria
sede ed essere Partner dell'evento.
Per informazioni: 02.58219.216;
email: voluntary.italiaoggi@class.it

www.ubs.com/voluntary

In collaborazione con

UBS